MOD. 3



Tresidenzadel Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

<u>Verbale n. 44</u> della riunione tenuta presso il Dipartimento della Protezione Civile il giorno 10 settembre 2021

	Presente	Assente
Franco LOCATELLI (coordinatore)	in videoconferenza	
Silvio BRUSAFERRO (portavoce)	in videoconferenza	
Sergio FIORENTINO (segretario)	in videoconferenza	
Sergio ABRIGNANI	in videoconferenza	
Cinzia CAPORALE	in videoconferenza	
Fabio CICILIANO	in videoconferenza	
Donato GRECO	in videoconferenza	
Giuseppe IPPOLITO	in videoconferenza	
Alessia MELEGARO	in videoconferenza	
Giorgio PALÙ		X
Giovanni REZZA ¹	in videoconferenza	

Ordine del giorno, di cui alla nota di convocazione del 2 settembre 2021:

- 1. Aggiornamento situazione epidemiologica nel Paese;
- 2. Distanziamento interpersonale per la frequenza delle lezioni universitarie;
- **3.** Gestione dei soggetti che hanno sviluppato infezione da SARS-CoV-2 dopo aver ricevuto 2 dosi di vaccino e durata del loro green certificate;
- **4.** Valutazione del protocollo contenente le misure di contenimento e prevenzione dal rischio di contagio da Sars-Cov2 predisposto per l'organizzazione della conferenza *Youth4Climate*: *driving ambition* e la PreCoP, riunione preparatoria ai lavori della 26° Conferenza delle Parti della convenzione sui cambiamenti climatici;

¹ Collegato in videoconferenza a partire dalle ore 12,55.



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

5. Valutazione del protocollo per lo svolgimento in condizioni di sicurezza del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sessantaquattro posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti;

6. Varie ed eventuali.

La seduta inizia alle ore 12,00, con l'esame del **punto n. 1** dell'ordine del giorno.

Il CTS ha ricevuto in visione i dati epidemiologici relativi al periodo 30/08/2021–05/09/2021, trasmessi dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), inerenti al sistema di monitoraggio del rischio e della resilienza dei servizi sanitari istituito dal Ministero della salute ed elaborati dalla cabina di regia di cui al DM Salute 30/04/2020 (allegato).

Il CTS prende atto che, dagli aggiornamenti dei dati epidemiologici di ISS e dal monitoraggio del rischio della cabina di regia di cui al DM Salute 30/04/2020, viene rilevata una diminuzione dell'incidenza settimanale a livello nazionale (64 per 100.000 abitanti (03/09/2021-09/09/2021: dati flusso Ministero della salute) vs 74 per 100.000 abitanti (27/08/2021-02/09/2021). L'incidenza resta sopra il valore di 50 per 100.000 abitanti ogni 7 giorni (soglia che potrebbe consentire il controllo della trasmissione basato sul contenimento ovvero sull'identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti) in 12 Regioni/Provincie autonome, mentre è al di sotto di tale soglia in 9 (nello specifico, Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Molise, P.A. Trento, Piemonte, Puglia, Valle D'Aosta).

Nel periodo 18 – 31 agosto 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,92 (range 0,79 – 1,02), al di sotto della soglia epidemica e in diminuzione rispetto alla settimana precedente, quando si attestava a 0.97. Si osserva una diminuzione anche dell'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero [Rt=0,90 (0,86-0,94) al 31/8/2021 vs Rt=1 (0,97-1.04) al 24/8/2021]. L'elevata proporzione di soggetti giovani e asintomatici evidenziata dai dati epidemiologici pubblicati





COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 dall'Istituto Superiore di Sanità permane elemento da considerare nella lettura di queste stime di trasmissibilità.

Tre Regioni/PPAA risultano classificate a rischio moderato, secondo il DM del 30 aprile 2020. Le restanti diciotto Regioni/PPAA risultano classificate a rischio basso.

È in diminuzione il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (13.546 vs 15.951 della settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti diminuisce leggermente (33% vs 34% la scorsa settimana). Cala leggermente anche la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (43% vs 44%). Infine, va rilevato che il 23% è stato diagnosticato attraverso attività di screening, dato in aumento rispetto la settimana precedente.

Due Regioni/PA superano la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva (Sicilia 13,8%, Sardegna 14,7%); per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto di area medica, la Regione Sicilia supera la soglia critica del 15%, attestandosi al 23,2%, mentre la Sardegna si mantiene al di sotto di tale soglia (14,7%), che è oltrepassata anche dalla Calabria (18,8%). Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in ancora in lieve aumento al 6,2% (rilevazione giornaliera Ministero della salute), con il numero di persone ricoverate in aumento da 544 (31/08/2021) a 563 (7/09/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale aumenta leggermente al 7,4%. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in aumento da 4.252 (31/08/2021) a 4.307 (7/09/2021).

Gli ultimi dati riferiti dall'Istituto Superiore di Sanità confermano una straordinaria efficacia vaccinale, con valori pari al 77% per quel che riguarda i rischi di infezione da SARS-CoV2, al 93% per quel che pertiene al rischio di ospedalizzazione, al 96% per il ricovero in terapia intensiva e al 96% per quanto inerisce al rischio di decesso.



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

La circolazione della variante delta resta assolutamente prevalente in Italia. Questa variante è dominante nell'Unione Europea ed è associata ad un aumento nel numero di nuovi casi di infezione anche in altri Paesi con alta copertura vaccinale. Una più elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenuta da varianti con maggiore trasmissibilità.

Il CTS reitera la raccomandazione di progredire rapidamente con la campagna vaccinale, dando assoluta priorità ai soggetti con età anagrafica superiore a 60 anni o con connotazioni di fragilità per patologia concomitante. Si raccomanda, inoltre, di continuare con la campagna vaccinale in altre fasce della popolazione e in particolare con quella dell'età scolastica (12-19 anni) anche in vista dell'imminente riapertura dell'anno scolastico. Per evitare decessi o ricoveri ospedalieri correlati alla predominanza di varianti quali la delta, si sottolinea la crucialità di raggiungere un'elevata copertura vaccinale con il completamento dei cicli di vaccinazione per prevenire efficacemente lo sviluppo di patologia grave e i decessi. È opportuno continuare a garantire un capillare tracciamento, anche attraverso la collaborazione attiva dei cittadini per realizzare il contenimento dei casi.

Il CTS esamina il **punto n. 2** dell'ordine del giorno.

Il Coordinatore rappresenta che la questione viene sottoposta al Comitato a seguito della segnalazione che sarebbero state date, a diversi rettori di atenei, indicazioni secondo le quali nelle aule universitarie sarebbe, in ogni caso, stringentemente cogente la regola del rispetto del distanziamento interpersonale di 1 metro tra gli studenti, ciò che apparirebbe in contrasto con quanto enunciato dal CTS con riguardo alle aule scolastiche.





COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 Con riguardo a queste ultime, infatti, nella seduta del 12 luglio 2021 il CTS ha affermato che:

- «(...) laddove possibile in termini di condizioni strutturali-logistiche esistenti nei presidi scolastici, prestando attenzione a evitare di penalizzare la didattica in presenza, il CTS raccomanda di mantenere il distanziamento interpersonale in posizione seduta;
- (...) laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare nei locali chiusi i dispositivi di protezione delle vie aeree».

Ciò posto, esaminato il quadro normativo vigente, il CTS osserva che è attualmente in vigore l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 111 del 2021, il quale dispone quanto segue:

- «2. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, <u>e nelle università</u>, le seguenti misure minime di sicurezza:
- a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) <u>è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;</u>
- c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°».



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

Da questa disposizione si evince, pertanto, che esiste <u>una base giuridica che consente</u>

di non diversificare il regime sulle distanze previsto per la didattica "in presenza" nelle

aule scolastiche e in quelle universitarie.

L'uniformità di approccio normativo si giustifica anche sul piano sanitario, non rinvenendosi ragioni valide per assoggettare la frequenza dei corsi universitari "in presenza" a condizioni più rigorose di quelle che caratterizzano le lezioni scolastiche (fermo restando che la raccomandazione di garantire il distanziamento, laddove possibile, deve, in analogia con quanto già indicato per le scuole, essere osservata in quanto prioritaria per la sicurezza).

Ciò, tanto più ove si consideri che, ai sensi dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 52 del 2021, gli studenti universitari, diversamente dagli alunni delle scuole, «devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2»².

Il CTS passa ad esaminare il **punto n. 3** dell'ordine del giorno, che porta a valutare la condizione delle persone che hanno sviluppato infezione da SARS-CoV-2 dopo aver ricevuto due dosi di vaccino, con conseguente valutazione relativa alla durata da attribuire alla loro certificazione verde.

Dopo articolata discussione, il CTS, sulla base delle conoscenze scientifiche in campo immunologico (non disponendosi, allo stato, di evidenze rilevate da solidi studi in questo precipuo contesto dell'infezione da SARS-CoV-2 dopo vaccinazione), all'unanimità dei presenti conclude che, ai soggetti in questione, non sia da indicare l'offerta di una dose addizionale di vaccino – la cui somministrazione, comunque, necessiterebbe dell'approvazione dell'agenzia regolatoria nazionale (ad oggi

_

² La disposizione è, bensì, destinata ad avere efficacia solo fino al 31 dicembre 2021, ma è presumibile che la stessa possa essere prorogata ove lo stato di emergenza si protragga.



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 intervenuta solo per alcune categorie) — prima del decorso di 12 mesi dalla data della guarigione.

Conseguentemente, <u>analoga durata</u> (i.e. 12 mesi dalla data della guarigione) dovrebbe essere assicurata alla certificazione verde, che dovrebbe trovare, quindi, <u>titolo nell'accertata contrazione dell'infezione</u> (e decorrenza dalla conseguente guarigione) e non più nel completamento del ciclo vaccinale.

A questa conclusione – la quale potrà essere soggetta a possibile revisione, qualora emergano, in futuro, nuovi dati o siano pubblicati studi scientifici che orientino verso diversa valutazione – si perviene in considerazione del fatto che l'infezione da SARS-CoV-2 costituisce un ulteriore (rispetto a quanto già determinatosi in seguito alla somministrazione delle 2 dosi di vaccino) *challenge* per la risposta immunologica, il quale è largamente ragionevole considerare almeno equipollente alla somministrazione di una dose addizionale di vaccino nei soggetti che hanno completato il ciclo.

Alcune delle evidenze disponibili, riferite a Paesi che hanno avviato prima dell'Italia la campagna vaccinale, inducono, infatti, a ritenere che, nella grande maggioranza dei casi, il contagio dei soggetti vaccinati possa riflettere una riduzione occorsa nel tempo della protezione rispetto all'infezione conferita dai vaccini (soprattutto in presenza di una larghissima circolazione della variante delta connotata da assai spiccata contagiosità), del resto osservata anche nel nostro Paese, piuttosto che un vero e proprio *escape* del virus rispetto alla protezione indotta dal vaccino.

I dati provenienti dallo Stato di Israele, che ha avviato da oltre un mese la somministrazione di una terza dose di vaccino, indicano che, nei soggetti cui è stata somministrata la dose addizionale, si osserva un marcato incremento del titolo anticorpale rispetto al valore basale (cioè prima della somministrazione della terza dose), dato che ulteriormente supporta l'ipotesi interpretativa che i vaccini elicitino

MOD. 3



Tresidenzadel Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 risposta immunologica con generazione di cellule di memoria nella stragrande maggioranza dei casi e che il contagio nei soggetti vaccinati, in assenza di note situazioni d'immunodeficienza acquisita o congenita, non è effetto da attribuirsi, se non in un'assai ridotta percentuale dei casi, a un'individuale mancata risposta allo stimolo vaccinale.

Il CTS esamina successivamente il **punto n. 5** dell'ordine del giorno, che riguarda la valutazione del protocollo per lo svolgimento in condizioni di sicurezza del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sessantaquattro posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti (allegato).

Sul piano normativo, il Comitato evidenzia che, ai sensi dell'art. 10, comma 9, del decreto-legge n. 44 del 2021 «(d)al 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e delle selezioni pubbliche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni».

Inoltre, trova applicazione l'art. 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021, secondo il quale, a far data dal 6 agosto 2021, <u>l'accesso ai concorsi pubblici è consentito in zona bianca</u> esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2.

Infine, l'art. 24 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, la cui perdurante efficacia, sino al 31 dicembre 2021, è stata confermata, da ultimo, dall'art. 12 del decreto-legge n. 105 del 2021, stabilisce che in zona gialla (e tanto più in zona arancione o rossa) è sospeso



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni.

Tanto premesso, e considerato il suesposto quadro normativo, di cui l'Amministrazione interessata dovrà evidentemente tenere conto, <u>il CTS reputa che il documento sottoposto al suo esame si dimostri particolarmente puntuale e completo e che esso declini correttamente, ispirandosi al principio di massima cautela, le prescrizioni necessarie a prevenire i casi di contagio.</u>

Come in altre ripetute occasioni, il Comitato osserva che <u>la rilevazione della</u> <u>temperatura non è né richiesta, né raccomandata, in quanto misura dimostratasi di limitata utilità nello *screening* dei soggetti positivi a SARS-CoV-2.</u>

Il protocollo prevede, inoltre, l'obbligo di presentare, all'atto dell'ingresso nell'area concorsuale, il green pass digitale o copia cartacea COVID-19 e un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rinofaringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. Ne consegue che anche i titolari di certificato verde in virtù di vaccinazione o di guarigione dovranno sottoporsi a tale test diagnostico. Nella seduta del 12 luglio 2021, il CTS ha affermato quanto segue: «preso atto che, in diversi contesti, verosimilmente anche in applicazione di protocolli approvati nella fase iniziale della campagna vaccinale, continua a essere previsto l'obbligo di sottoporsi al tampone anche per i soggetti che hanno completato la vaccinazione, segnala che tale prassi può essere superata, apparendo superfluo richiedere – fatta eccezione per situazione particolari, come ad esempio gli ambienti socio-sanitari – l'effettuazione di test diagnostici una volta che siano decorsi quindici giorni dal completamento della vaccinazione». Tuttavia, considerata la notevole durata delle prove concorsuali (otto ore), cui dovrà aggiungersi il tempo di permanenza nell'aula concorsuale necessario per le operazioni preliminari (appello,





COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 dettatura delle tracce, etc.), il CTS <u>ritiene che, nella fattispecie, si configuri una di quelle "situazione particolari" nelle quali lo screening anche di soggetti in possesso di green pass sia giustificato.</u>

Si osserva, ancora, che il protocollo «rimanda in ogni caso al Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020 - Indicazioni per la sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2»: tale previsione va attualizzata, facendo riferimento al Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020, nella versione aggiornata al 20 maggio 2021.

Da ultimo, quanto alla previsione dell'uso obbligatorio dei dispostivi di protezione FFP2, il CTS osserva che la prescrizione non nuoce evidentemente alla sicurezza (avendo, anzi, il Comitato enunciato che «la migliore protezione dal rischio di acquisire il contagio da SARS-CoV-2 è conferita dai dispositivi FFP2»: v. verbale del 5 agosto 2021), ma che essa non appare strettamente indispensabile. Si rimette, pertanto, all'Amministrazione interessata di valutare se, in vista di alleggerire i conseguenti oneri economici, possa essere autorizzato anche l'uso delle mascherine chirurgiche.

In conclusione, <u>il CTS esprime parere favorevole, con le suesposte osservazioni, al</u> protocollo sottoposto al suo esame.

Il CTS passa ad esaminare il **punto n. 4** dell'ordine del giorno, vertente sul protocollo contenente le misure di contenimento e prevenzione dal rischio di contagio da Sars-Cov2 predisposto per l'organizzazione della conferenza *Youth4Climate*: *driving ambition* e la PreCoP, riunione preparatoria ai lavori della 26° Conferenza delle Parti della convenzione sui cambiamenti climatici.

Il CTS raccomanda di modificare il protocollo, con le seguenti osservazioni:



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 - il documento, nella parte in cui prevede la consegna quotidiana di dispositivi FFP2, va integrato in considerazione della necessità di sostituire ogni quattro ore tali dispositivi, che andranno, pertanto, consegnati in numero sufficiente ai partecipanti, i quali dovranno essere resi edotti della necessità della sostituzione al decorso di detto termine:

- è opportuno precisare che <u>la facoltà di togliere il dispositivo di protezione è</u> circoscritta al tempo durante il quale il partecipante prende la parola;
- <u>il riferimento alla circolare del Ministero della salute n. 32850 del 12 ottobre 2020</u> va aggiornato, dovendosi fare riferimento alla circolare n. 36524 dell'11 agosto 2021.

Nell'ambito delle questioni varie ed eventuali il CTS, su un impulso dei suoi componenti, viene a conoscenza di alcuni problemi determinatisi nella vaccinazione dei migranti, di cui il Comitato si è occupato nella seduta del 27 agosto 2021, affermando la sussistenza delle condizioni per offrire ai medesimi l'immunizzazione con il vaccino monodose Janssen.

Si è, in tale contesto, appreso che le dosi di vaccino da destinare a tali migranti, la cui prima accoglienza interessa solo alcune regioni, insistono sulle forniture che la struttura commissariale assegna a tali medesime regioni, il che può ingenerare il rischio, che pone in obiettiva difficoltà le autorità sanitarie regionali, di depauperare le forniture destinate ai cittadini residenti in alcune specifiche regioni per via della necessità di vaccinare i migranti che vi giungono in modo preponderante, ciò a tutela della loro salute e della salute pubblica di tutto il Paese.

Il CTS raccomanda, pertanto, di <u>considerare l'opportunità di assegnare a tali regioni</u> <u>uno stock di vaccini specificamente destinato ai migranti o, alternativamente, di considerare la necessità della vaccinazione dei medesimi nella determinazione delle <u>forniture dei vaccini da destinare alle diverse regioni</u>.</u>



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

Alle ore 13,20, in assenza di altri argomenti sui quali concentrare l'attenzione, il Coordinatore dichiara chiusa la seduta.

	Presente	Assente
Franco LOCATELLI (coordinatore)	in videoconferenza	
Silvio BRUSAFERRO (portavoce)	in videoconferenza	
Sergio FIORENTINO (segretario)	in videoconferenza	
Sergio ABRIGNANI	in videoconferenza	
Cinzia CAPORALE	in videoconferenza	
Fabio CICILIANO	in videoconferenza	
Donato GRECO	in videoconferenza	
Giuseppe IPPOLITO	in videoconferenza	
Alessia MELEGARO	in videoconferenza	
Giorgio PALÙ		X
Giovanni REZZA	in videoconferenza	

Verbale approvato dopo condivisione via e.mail da parte di tutti i Componenti.

IL COORDINATORE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Franco Locatelli

Sergio Fiorentino